



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513
Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it – Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it

Prot. 509

Arezzo, 11 luglio 2012

ALLE IMPRESE EDILI ISCRITTE
Loro indirizzo

AGLI STUDI DI CONSULENZA
Loro indirizzo

Oggetto: Accordo provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010, per i dipendenti delle imprese edili ed affini industria della provincia di Arezzo.

Vi comunichiamo che in data 16 maggio 2012, tra Ance Arezzo e le Organizzazioni Sindacali Provinciali Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil è stato rinnovato il contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010, per i dipendenti delle imprese edili ed affini industria della provincia di Arezzo.

Il testo integrale dell'accordo, unitamente all'accordo sull'elemento variabile della retribuzione (EVR), è consultabile sul nostro sito www.cassaedilearezzo.it.

Di seguito forniamo un commento dei principali contenuti dell'intesa raggiunta:

- **ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR) - ART. 12, ART. 38 E ART. 46 ACCORDO NAZIONALE 19 APRILE 2010 E ART. 1 ACCORDO PROVINCIALE 16 MAGGIO 2012:** l'elemento variabile della retribuzione (EVR) è stato normato quale premio variabile, che deve essere correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non ha alcuna incidenza sugli altri istituti retributivi previsti nel contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Come disposto dal CCNL, la verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata per l'anno 2012 raffrontando la media triennio 2008/2007/2006 sulla media triennio 2007/2006/2005, ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2012, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.

Per l'anno 2012, le verifiche dell'andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'EVR hanno determinato il riconoscimento dell'EVR nella misura pari agli importi indicati nella Tabella 2).

Determinato l'EVR per l'anno 2012 nella misura di cui alla Tabella 2), ogni singola impresa procederà alle verifiche degli indicatori aziendali:

– ore di lavoro denunciate in Cassa Edile (secondo le medesime modalità di cui al parametro territoriale) - per le imprese con soli impiegati, in sostituzione delle ore Cassa Edile, il parametro di riferimento sarà le ore lavorate registrate sul libro unico del lavoro;

– volume d'affari IVA (come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva presentate alla scadenza di legge);
relativi ai medesimi trienni di riferimento, con le stesse modalità di cui all'accordo 16 maggio 2012 di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale 12 luglio 2006.

L'impresa provvederà, in presenza dei due parametri pari o positivi, ad erogare l'EVR risultante al livello territoriale, Tabella 2).

In presenza di uno o entrambi i parametri aziendali negativi, l'impresa potrà erogare, per l'anno 2012, l'EVR nella misura ridotta e secondo gli importi indicati nella Tabella 3), dopo aver reso un'autodichiarazione (secondo il fac-simile scaricabile dal sito della Cassa Edile) sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite.

Anche Arezzo, ricevuta l'autodichiarazione, informerà con sollecitudine le Organizzazioni Sindacali territoriali e, se richiesto, attiva un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione.

In fase di prima applicazione ed unicamente al fine di fornire alle imprese il tempo necessario per effettuare le verifiche aziendali nonché per adeguare i sistemi di gestione paghe, l'EVR afferente al periodo 1° gennaio 2012 – 31 maggio 2012, potrà essere conguagliato in 3 rate nella retribuzione del mese di giugno/agosto/novembre.

Gli importi dell'EVR riconosciuti ai sensi dell'Accordo territoriale, per l'anno 2012, presentano i requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini del prescritto regime contributivo e fiscale.

TABELLA 2)	
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE IMPORTI ANNO 2012 IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI AZIENDALI POSITIVI = 100% DI EVR EROGABILE A LIVELLO PROVINCIALE	
OPERAI	EVR IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello	€ 0,34
Operaio specializzato – 3° livello	€ 0,32
Operaio Qualificato – 2° livello	€ 0,29
Operaio comune – 1° livello	€ 0,25
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti	€ 0,22
Custodi, portinai, guardiani con alloggio	€ 0,20
IMPIEGATI	EVR IMPORTO MENSILE
Quadri e impiegati 1^ cat. Super – 7° livello	€ 85,12
1^ categoria – 6° livello	€ 76,61
2^ categoria – 5° livello	€ 63,84
Assistente tecnico – 4° livello	€ 59,59
3^ categoria – 3° livello	€ 55,33
4^ categoria – 2° livello	€ 49,80
5^ categoria – Primo impiego - 1° livello	€ 42,56

TABELLA 3)

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE IMPORTI ANNO 2012
IMPRESSE CON UNO O ENTRAMBI I PARAMETRI AZIENDALI NEGATIVI
= 65% DI EVR EROGABILE A LIVELLO PROVINCIALE

OPERAI	EVR IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello	€ 0,22
Operaio specializzato – 3° livello	€ 0,21
Operaio Qualificato – 2° livello	€ 0,19
Operaio comune – 1° livello	€ 0,16
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti	€ 0,14
Custodi, portinai, guardiani con alloggio	€ 0,13
IMPIEGATI	EVR IMPORTO MENSILE
Quadri e impiegati 1^ cat. Super – 7° livello	€ 55,33
1^ categoria – 6° livello	€ 49,80
2^ categoria – 5° livello	€ 41,50
Assistente tecnico – 4° livello	€ 38,73
3^ categoria – 3° livello	€ 35,96
4^ categoria – 2° livello	€ 32,37
5^ categoria – Primo impiego - 1° livello	€ 27,66

FAC-SIMILE
AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO
DEI PARAMETRI AZIENDALI

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le
CASSA EDILE DI AREZZO
Fax n.

Spett.le
RSU/RSA (*)

Spett.le
ANCE AREZZO
Fax n.

Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Autodichiarazione di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché dell'Accordo 16 maggio 2012 di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale 12 luglio 2006, la scrivente Impresa dichiara il non raggiungimento del/dei seguente/i parametro/i nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR dell'anno (triennio rapportato al triennio)

- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

e, di conseguenza, dichiara che per l'anno procederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL nonché dell'Accordo 16 maggio 2012 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale 12 luglio 2006 e dell'Accordo 8 giugno 2012, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante

(*) *Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU*

./.

- **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST):** in relazione al versamento mutualizzato presso la Cassa Edile del contributo RLST pari allo 0,30%, a decorrere dal 1° Maggio 2012 il versamento di tale contributo sarà dovuto solo ed esclusivamente dalle imprese in cui non è stato eletto e/o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Le imprese nel cui ambito sia stato eletto e/o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e quindi non soggette a tale obbligo contributivo, devono far pervenire alla Cassa Edile di Arezzo copia della comunicazione all'INAIL di cui all'art. 18, comma 1, lettera aa) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; nel caso in cui il datore di lavoro non produca alla Cassa Edile la dichiarazione richiesta, il contributo sarà dovuto.

- **PRESTAZIONE CARENZA MALATTIA:** per le aziende che applicano il CCNL edilizia industria e il ccnl artigiani tale prestazione prevede, per i giorni di carenza (1°, 2° e 3° giorno di malattia non festivi) nel caso di malattie di durata da 1 a 12 giorni, l'erogazione di un trattamento economico pari al 100% della retribuzione lorda del lavoratore per le malattie di durata fino a 6 giorni e pari al 50% della retribuzione lorda del lavoratore per le malattie di durata da 7 a 12 giorni, secondo le stesse modalità di calcolo previste per la malattia dall'art. 26 del CCNL.
Per le aziende che applicano il CCNL edilizia industria il trattamento economico di malattia in questione, per gli eventi iniziati dal 1° maggio 2012, verrà corrisposto direttamente dal datore di lavoro in busta paga e rimarrà a carico dello stesso.
Per le aziende che applicano il CCNL edilizia artigiani il trattamento economico di malattia in questione, per gli eventi iniziati dal 1° Luglio 2012, verrà corrisposto direttamente dal datore di lavoro in busta paga e rimarrà a carico dello stesso.
 Per i lavoratori dipendenti di imprese iscritte alla Cassa Edile che non applicano il CCNL edilizia industria e il CCNL edilizia artigiani, la prestazione carenza malattia continuerà ad essere erogata dalla Cassa secondo le modalità già in uso.

- **CONTRIBUTI CASSA EDILE:** le contribuzioni della Cassa Edile con decorrenza 1° maggio 2012 saranno così modificate:
 - il contributo Cassa Edile passa dal 2,76% al 2,26% così suddiviso: 1,88% a carico impresa e 0,38% a carico operaio;
 - il contributo Anzianità Professionale Edile passa dal 3,36% al 4,16%;
 - viene introdotto il contributo lavori usuranti e pesanti di nuova istituzione per 0,10%;
 - il contributo RLST, confermato con percentuale 0,30%, non sarà dovuto per le imprese dove è stato eletto e/o designato il RLS interno;
 - il contributo prestazione carenza malattia viene soppresso;
 - il contributo CIGO apprendisti, da calcolarsi soltanto sul monte salari degli apprendisti operai, passa dal 1% al 2%.

Il contributo complessivo da versare alla Cassa Edile, per le imprese dove è stato eletto e/o designato il RLS interno passa dal 9,15% al 8,85%, di cui 7,67% a carico impresa e 1,18% a carico operaio.

Il contributo complessivo da versare alla Cassa Edile, per le imprese dove non è stato eletto e/o designato il RLS interno rimane invariato al 9,15% di cui 7,97% a carico impresa e 1,18% a carico operaio.

Nel nostro sito è consultabile la nuova tabella contributiva (già inviata a tutte le imprese e studi di consulenza in data 30 maggio 2012).

La nuova aliquota contributiva è stata impostata automaticamente a partire dalla denuncia M.U.T. del mese di Maggio 2012.

- **INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA:** Con decorrenza 1° Maggio 2012 il valore dell'indennità sostitutiva di mensa per gli operai viene determinata in euro 0,575 (valore orario) e in euro 4,62 (valore giornaliero) per gli impiegati.

- **LAVORI FUORI ZONA:** La diaria per lavori fuori zona oltre i 60 Km dal cantiere di assunzione viene elevata al 19%.

IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Fabozzi)